

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA

in composizione monocratica nella persona del Consigliere Antonietta Bussi
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 26030 del registro di segreteria, proposto da proposto
da T. D., nata a Omissis (Omissis) il Omissis (C.F. Omissis), M. G. C., nata
a Omissis (Omissis) il Omissis (C.F. Omissis) e A. C., nato a Omissis
(Omissis) il Omissis (C.F. Omissis), rappresentati e difesi dall'avv. Maria
Gloria De Montis ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in
Oristano, Vico Episcopio n° 12 (pec: avvmariagloriademontis@puntopec.it),
come da procura in atti;

CONTRO

- I.N.P.S. – Gestione ex I.N.P.D.A.P. – Direzione Provinciale di Oristano, in
persona del Direttore *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Stefania
Sotgia, dall'avv. Marina Olla e dall'avv. Alessandro Doa, domiciliati come
in atti.

Visto il ricorso depositato il 27 settembre 2023;

esaminati gli atti e i documenti di causa;

uditi, nella pubblica udienza del 9 ottobre 2024, dopo breve relazione del
giudice, l'avv. Maria Gloria De Montis, nell'interesse dei ricorrenti, e l'avv.
Marina Olla per l'INPS.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Con atto depositato presso la segreteria della Sezione in data 23 settembre 2023, i ricorrenti, in qualità di eredi di C. C., ex appartenente all'Arma dei Carabinieri e titolare di trattamento di quiescenza, hanno chiesto che l'INPS fosse condannato alla riliquidazione della prestazione pensionistica del proprio congiunto, deceduto in data Omissis, maggiorata di interessi e rivalutazione, avendo questi ottenuto il riconoscimento della pensione privilegiata ordinaria di 8° categoria, disposta con decreto dirigenziale del Ministero della Difesa, trasmesso all'Istituto in data 01.02.2016.

A sostegno della propria istanza, hanno addotto che, sebbene il militare, a causa dell'aggravamento delle patologie che ne avevano determinato il collocamento a riposo, avesse conseguito il beneficio, come da verbale n. 229 del 14.04.2006 del Centro Militare di Medicina Legale di Cagliari, l'Ente previdenziale non aveva dato seguito alla relativa erogazione.

L'interessato e, successivamente gli eredi, avevano, pertanto, più volte sollecitato l'attribuzione di quanto spettante, come risulta dalla corrispondenza intercorsa con l'INPS.

L'INPS si è costituito in giudizio in data 25 marzo 2024, rappresentando che gli uffici amministrativi avevano provveduto alla riliquidazione della prestazione del dante causa, nei limiti della prescrizione, in applicazione del richiamato decreto, e che il nuovo importo di pensione era stato utilizzato per il calcolo della reversibilità, con conseguente pagamento della somma nel mese di giugno 2024. Ha, quindi, concluso perché sia dichiarata la cessazione

della materia del contendere, con compensazione delle spese.

All'udienza del 12 settembre 2024, le parti presenti hanno entrambe concluso per la cessazione della materia del contendere, con regolazione delle spese come da rispettiva memoria in atti.

Considerato che, in pendenza del giudizio, si è verificato un mutamento della situazione originaria, da cui era insorta la controversia, questo giudice non può che prenderne atto e dichiarare la cessazione della materia del contendere, come concordemente richiesto dalle parti, per essersi dato seguito alla pretesa avanzata con il ricorso.

Quanto ai compensi di lite, deve osservarsi come l'INPS si è determinato ad adottare i dovuti atti di riliquidazione solo dopo l'avvio dell'azione davanti a questa Corte, nonostante l'interessato ne avesse fatto più volte richiesta. Pertanto, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, considerata la fondatezza dell'iniziale prospettazione, l'Istituto deve essere condannato al rimborso delle spese legali, nella misura indicata nel dispositivo.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara la cessazione della materia del contendere.

Condanna l'INPS al pagamento, a favore del procuratore distrattario della parte ricorrente, delle spese di assistenza legale che si determinano nella somma di euro mille, oltre accessori di legge.

Per il deposito della sentenza è fissato il termine di sessanta giorni

dalla data dell'udienza.

Così deciso in Cagliari, nell'udienza del 9 ottobre 2024.

Il Giudice monocratico

Antonietta Bussi

(f.to digitalmente)

Depositata in segreteria il 07/11/2024

Il Dirigente

Paolo Carrus

(f.to digitalmente)